



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 09/07/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 03/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23/11/2017 e uno contro delegazione di pagamento, stipulato in data 31/07/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 07/12/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica ai ricorsi, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede: in relazione al contratto di cessione del quinto (n. ***682), il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.782,08, di cui € 417,08 a titolo di spese fisse contrattuali ed € 1.365,00 a titolo di commissioni accessorie; in relazione alla delegazione di pagamento (n. ***579), il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.518,21, di cui € 371,25 a titolo di spese fisse contrattuali ed € 1.146,96 a titolo di commissioni accessorie; oltre interessi legali dalla data di estinzione dei contratti; la refusione delle spese legali per € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i contratti: con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto; la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*. Allega le fatture attestanti per entrambi i contratti il pagamento di tale importo, mai entrato nella



disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta dei servizi finanziari; la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato nei due contratti; la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento e che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

Pertanto chiede di rigettare i ricorsi perché infondati.

DIRITTO

Il Collegio dispone in primo luogo la riunione dei ricorsi per la presenza di elementi soggettivi e oggettivi di connessione.

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS e uno contro delegazione di pagamento, poi anticipatamente estinti.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta *"inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che, in relazione ad entrambi i contratti, le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2313/20).

Ciò premesso il Collegio, con riferimento al Contratto n. ***682, ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	29
rate residue	91

TAN ▶	7,08%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	75,83%
- in proporzione alla quota	60,69%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.800,00	€ 1.365,00	€ 1.092,39	<input type="radio"/>	€ 1.092,39	
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 417,08	€ 333,79	<input type="radio"/>	€ 333,79	
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.426,18
interessi legali	si

Con riferimento al Contratto n. ***579, il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	39
rate residue	81

TAN ▶	8,29%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	67,50%
- in proporzione alla quota	49,54%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.699,20	€ 1.146,96	€ 841,71	<input checked="" type="radio"/>	€ 841,71
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 371,25	€ 272,45	<input checked="" type="radio"/>	€ 272,45
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.114,16
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.540,34, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS